Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 17 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale » 50		» semestrale » 100
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

R. decreto 26 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1942-XX, registro n. 24 Guerra, foglio n. 48

Sono conferite le sottonotate ricompense al valor militare per operazioni guerresche svoltesi in O.M.S.:

MEDAGLIA DI BRONZO

Cagetti Dino Pietro, 1° seniore, Quartiere generale Divisione Frecce Nere. — Direttore di un ospedale legionario territoriale, otteneva di essere trasferito ad una unità combattente, con la quale prendeva parte ad una vittoriosa offensiva. Si distingueva in ardite ricognizioni ed in uno scontro con squadroni di cavalleria avversaria, alla testa di un reparto molto inferiore di numero, del quale aveva assunto il comando, attaccava risolutamente, con sprezzo del pericolo, infrangendone la dura resistenza, disperdendo il nemico e catturando numerosi prigionieri e cavalli. Conquistava con pochi arditi un paese presidiato da molti miliziani e da solo, con alto senso del dovere, e con serena cosciente audacia, si portava in una caserma occupata da reparti carabineros ottenendone la resa. Dava così bell'esempio di valore e di ardimento al cospetto di truppe straniere. — Villasequilla di Jepess Ocaña, 27-28 marzo 1939-XVII.

(2877)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. 875.

Autorizzazione al comune di Salerno a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1943, le imposte di consumo con la tariffa stabilita per la classe superiore C.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 484, col quale si autorizzava il comune di Salerno ad applicare fino al 31 dicembre 1942 le imposte di consumo con la tariffa stabilita per la classe superiore *C*;

Vista l'istanza con la quale il Comune anzidetto chiede, per necessità di bilancio, l'autorizzazione ad applicare le imposte di consumo con la tariffa suddetta;

Udito il parere favorevole della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Salerno è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1943 le imposte di consumo con la tariffa stabilita per la classe superiore *C*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 12. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Ferrara e Torretta di Boccardo » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 25 febbraio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Ferrara e Torretta di Boccardo », riportato nel catasto del comune di Capua in testa alla ditta Asilo dei ciechi e sordomuti « Cappabianca Gaetano » in S. Maria C. Vetere, al foglio di mappa 15, particella 7; foglio di mappa 16, particella 3; foglio di mappa 18, particelle 1/*a*, 1/*b*, 2, 3, 5; foglio di mappa 19, particelle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12; foglio di mappa 26, particella 4; foglio di mappa 27, particelle 1, 2, 3, 4, 5, per la superficie di ha. 214.80.27 e con l'imponibile di L. 33.791,82.

Il fondo sopradescritto confina con proprietà di Berlingieri Giulio, Beatrice Giuseppe, D'Albore Domenico, con varie piccole proprietà e con restante proprietà dello stesso Asilo.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 aprile 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Ferrara e Torretta di Boccardo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 800.000 (ottocentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1942-XX
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 101.

(3157)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1942-XX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della ditta Giuseppina De Matteo, con sede a Napoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta Giuseppina De Matteo, con sede a Napoli;

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 12 maggio 1941, con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta Giuseppina De Matteo, con sede a Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3175)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1942-XX.
Messa in liquidazione della ditta Daprato Statuary, con sede in Pietrasanta, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1942-XX con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Daprato Statuary, con sede in Pietrasanta (Lucca);

Vista la relazione del sequestratario;

Considerato che l'azienda non è in grado di adempiere alle obbligazioni attinenti all'esercizio di essa;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La ditta Daprato Statuary, con sede a Pietrasanta (Lucca), già sottoposta a sequestro con decreto interministeriale del 9 gennaio 1942-XX, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Luigi Venturini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3179)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1942-XX.
Sostituzione del sequestratario della S. A. Importazione combustibili, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1940 con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Importazione combustibili, con sede a Milano, e ne fu nominato sequestratario l'avv. Giuseppe Micheli;

Considerato che l'avv. Giuseppe Micheli è stato richiamato alle armi e non può pertanto continuare ad espletare l'incarico affidatogli;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

Il sig. Umberto Solari è nominato sequestratario della S. A. Importazione combustibili, con sede a Milano, in temporanea sostituzione dell'avv. Giuseppe Micheli richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3174)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1942-XX.
Sostituzione del sequestratario della Società in nome collettivo Lertora F.lli e Courtmann, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1940-XVIII, con il quale la Società in nome collettivo Lertora F.lli e Courtmann, con sede in Genova, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il dott. Dino Ferraro;

Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del dott. Ferraro, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

Il cav. rag. Enrico Cifatte è nominato sequestratario della Società in nome collettivo Lertora F.lli e Courtmann, con sede a Genova, in temporanea sostituzione del dott. Dino Ferraro, richiamato alle armi.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3178)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1942-XX.
Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima italiana Laboratori Glaxo, con sede a Verona.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima italiana Laboratori Glaxo, con sede in Verona, via Quirino Filopanti n. 5, posta sotto sequestro con decreto in data 30 ottobre 1940-XVIII;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i possessori delle azioni della Società anonima italiana Laboratori Glaxo dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. barone Mario Ostini presso la sede della Società in Verona, via Quirino Filopanti n. 5.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » di Milano e il « Corriere della Sera » di Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima italiana Laboratori Glaxo, sig. barone Mario Ostini.

Roma, addì 22 luglio 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3173)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Norme di capitolato per la produzione delle calzature civili tipo

Con disposizione n. 298-07123 dell'8 agosto 1942-XX, il Ministero delle corporazioni ha approvato, a termini dell'art. 1 del decreto Ministeriale 6 agosto 1942-XX le seguenti norme di capitolato per la produzione delle calzature civili tipo:

NORME GENERALI.

1\. — Le materie prime diverse dalle pelli e dal cuoio suola che le ditte produttrici di calzature intendono impiegare nella confezione della tomaia e del fondo di tutte le calzature civili tipo invernali ed estive, dovranno essere sottoposte al preventivo controllo dell'apposita Commissione tecnica della Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle calzature e lavorazioni affini del cuoio.

Per le suole, sopratacchi, guardole, sottopiedi, sottosuole, mezze suole, contrafforti, spunterbi, ripieni e sottotacchi possono essere utilizzati anche materiali diversi da quelli indicati per i singoli tipi purchè aventi caratteristiche di idoneità riconosciute dalla predetta Commissione tecnica.

I rigenerati di gomma ed i succedanei del cuoio per guardolo, per suola e per parti interne debbono corrispondere alle prescrizioni degli appositi capitolati riconosciuti dalla Commissione stessa. Nei succedanei del cuoio per suola è ammessa la tolleranza del mezzo millimetro in più o in meno in confronto degli spessori minimi indicati per i singoli tipi.

La Commissione tecnica sottoporrà all'approvazione del Ministero delle corporazioni, con apposita relazione tecnica illustrativa, i campioni delle diverse materie prime controllate e riconosciute idonee per l'impiego nelle calzature civili tipo.

Parimenti la Commissione sottoporrà all'approvazione del Ministero delle corporazioni i capitolati speciali riconosciuti per i rigenerati di gomma e per i succedanei del cuoio.

Il Ministero delle corporazioni potrà delegare commissioni composte di esperti rappresentanti dell'organizzazione industriale interessata e delle organizzazioni dei lavoratori a collaudare le partite di calzature civili prodotte dai diversi calzaturifici.

2\. — Le suole di legno snodato devono essere tutte di tipo riconosciuto dalla Commissione indicata al n. 1 e devono essere preferibilmente per lavorazione delle calzature in serie.

Debbono sempre comportare la interposizione, oltre che del sottopiede anche di una sottosuola o di una mezzasuola di collegamento di succedanei del cuoio o di altro materiale riconosciuto idoneo.

3\. — Con la suola di rigenerato di gomma è prescritta per tutti i tipi la sottosuola di rinforzo.

4\. — Le suole da uomo e da donna, nella parte del tacco, possono essere abbinate con succedanei o con altri materiali idonei per sottotacchi.

5\. — A rinforzo della suola in punta viene consentita per detti tipi l'applicazione di un puntale di cuoio-suola della superficie massima di dmq. 0,25; così pure è consentita l'applicazione di salvatacchi di cuoio e di gomma. della superficie massima di dmq. 0,15.

6\. — E' vietato l'impiego di pelli per la copertura dei tacchi, dei ceppi, delle intersuole, dei rialzi di legno, di sughero, di agglomerato o di altri materiali.

7\. — I tessuti da impiegarsi per le calzature estive che non siano fra quelli tipizzati, debbono essere sottoposti all'approvazione della Commissione di cui al precedente n. 1.

8\. — A rinforzo del fondo delle calzature tipo confezionate con suola di materiale diverso dal cuoio, dai succedanei del cuoio e dai rigenerati di gomma, è consentita l'applicazione di battistrada di cuoio suola aventi la superficie non superiore a dmq. 0,15 ciascuno.

9\. — Agli artigiani è consentito produrre soltanto tutti i tipi di calzature civili previsti dal presente capitolato.

Il cuoio-suola assegnato agli artigiani stessi deve essere però impiegato esclusivamente per la riparazione di calzature da lavoratori da uomo, da ragazzi e da bambini, secondo le norme speciali che saranno impartite dal Ministero delle corporazioni.

Gli artigiani possono altresì impiegare il cuoio-suola loro assegnato anche per la confezione di calzature ortopediche su misura per minorati, dietro presentazione dell'apposita autorizzazione rilasciata agli interessati dai competenti Consigli provinciali delle corporazioni.

CALZATURE DI TIPO INVERNALE

TIPO « A » DA UOMO: calzature in pellame scelto con lavorazione primaria del fondo.

Modello: scarpetta e scarponcino.

Tomaia: in pellami al cromo di vitello o di capretto: neri, colorati, verniciati, rovestiati, scamosciati oppure stampati a grane diverse nonchè pelli di capra scamosciata o stampata, oppure di cinghiale o di maiale.

Fodera: di pelle o di crosta, limitata alla parte posteriore in corrispondenza al tallone del piede, al bordo dei gambetti e ai controcchielli; di tela nel resto.

Lavorazione del fondo: esclusivamente a guardolo cucito, con:

Guardolo di cuoio, di crosta o di succedanei del cuoio.

Suola e sopratacchi: di rigenerato di gomma, oppure di succedaneo del cuoio. — Spessori: mm. 4 1/2 per i succedanei del cuoio, mm. 4 per il rigenerato di gomma.

Sottopiedi: di succedanei del cuoio, di crosta, o di altri materiali, anche abbinati.

Ripieno: di materiale di sughero, di feltro catramato o di spaccatura o residui del cuoio.

Sottosuola, mezzasuola: obbligatoria con la suola di rigenerato di gomma di crosta di succedanei per parti interne oppure di materiale fibrato.

Contrafforte e spunterbo: di succedanei per parti interne, o di tessuto o feltro celluloidato, o di materiale fibrato.

Sottotacchi: di succedanei o di materiale fibrato, o di legno, oppure di ritagli di cuoio, di crosta o di spaccature, limitatamente a uno-due fogli convenientemente collegati con gli altri.

Fiosso: di legno, di metallo, di materiale fibrato, di cartone duro e simili.

TIPO « B » DA UOMO: calzatura in pellame di scelta corrente nei vari sistemi di lavorazione del fondo.

Modello: scarpetta o scarponcino.

Tomaia: in pellami al cromo di vitelloni e bovini nazionali ed esotici, fianchi e spalle bovine; di capre, di agnelloni o di montoni o incrociati, o di equini: neri, colorati, rovesciati, scamosciati oppure stampati a grane diverse; nonchè gropponcini di crosta scamosciata al cromo scelti.

Fodera: di pelle o di crosta, limitata alla parte posteriore in corrispondenza al tallone del piede, al bordo dei gambetti e ai controcchielli: di tela nel resto.

Lavorazione del fondo: a guardolo cucito; o a cucitura mista oppure con suola di legno snodato.

Guardolo: per la lavorazione a guardolo cucito, di cuoio, di crosta o di succedanei del cuoio; per la lavorazione mista, di succedanei del cuoio.

Suola e sopratacchi: di rigenerato di gomma, oppure di succedaneo del cuoio. — Spessori: mm. 4 1/2 per il succedaneo del cuoio, mm. 4 per il rigenerato di gomma.

La suola di legno deve essere di tipo snodato munita di battistrada di cuoio, di succedanei o di gomma, con sottosuola e sottopiede di collegamento.

Sottopiedi: di succedanei del cuoio, di crosta, o di altri materiali anche abbinati.

Ripieno: di materiale di sughero, di feltro catramato o di spaccatura o residui del cuoio.

Sottosuola, mezzasuola: obbligatoria con la suola di rigenerato di gomma, di crosta, di succedanei per parti interne, oppure di materiale fibrato o di linoleum.

Contrafforte e spunterbo: di succedanei per parti interne, o di tessuto o feltro celluloidato, o di materiale fibrato.

Sottotacchi: di succedanei o di materiale fibrato o di legno, oppure di ritagli di cuoio, di crosta o di spaccatura, limitatamente a uno-due fogli convenientemente collegati con gli altri.

Fiosso: di legno, di metallo, di materiale fibrato, di cartone duro e simili.

TIPO « C » DA UOMO: calzature con tomaia di pelle o di crosta o di succedanei o di ritagli di pelle e fondo a lavorazione economica.

Modello: scarpetta o scarponcino.

Tomaia: di pelle di qualità secondaria oppure di crosta stampata o cerata, di ritagli di pelle o di succedanei delle pelli. — Eventuale gambetto di tessuto da tomaia inserito tra il contrafforte e la parte anteriore della tomaia.

Fodera: di pelle o similpelle limitatamente ai bordi dei gambetti in corrispondenza al tallone del piede ed ai controcchielli, di tela nel resto nei tipi che lo richiedono.

Lavorazione del fondo: a cucitura mista oppure con suola di legno. — Nei tipi con suola di legno la tomaia deve essere applicata mediante chiodatura interna e bordino esterno (se necessario) o altro sistema di lavorazione (cucito dentro e fuori, oppure a sandalo).

Guardolo: ove occorrente di crosta o di materiali fibrati o di altri materiali.

Suola e sopratacco: di rigenerato di gomma di spessore minimo mm. 4. — La suola di legno deve essere di tipo rigido sagomato sulla forma del piede, munita di battistrada di cuoio, di rigenerato oppure di gomma con sottosuola o sottopiede di collegamento.

Sottopiedi, sottosuole, sottotacchi, contrafforti e altre parti interne di succedanei del cuoio o di cartone duro o di materiale fibrato o di altri materiali idonei.

Fiosso: di legno, di metallo, di materiale fibrato e simili.

TIPO « A » DA DONNA: calzature in pellame scelto, lavorazione tipo fino.

Modello: scarpetta o scarponcino, oppure a sandalo.

Tomaia: in pellame al cromo di capretto, di vitello scamosciato di tipo leggero, o di capra neri, colorati, verniciati, scamosciati oppure stampati a grana diversa, nonchè pelli di cinghiale, di maiale, di pesci, rettili o altre pelli pregiate.

Fodera: di pelle, di crosta o di similpelle di qualità superiore, nei modelli chiusi, limitatamente ai bordi dei gambetti e in corrispondenza al tallone del piede e ai controcchielli. — Di tela nel resto.

Lavorazione del fondo: a guardolo cucito, oppure cucito dentro e fuori.

Guardolo: di cuoio, di crosta o di succedaneo del cuoio.

Suole e sopratacchi: di rigenerato di gomma oppure di succedaneo del cuoio. — Spessore minimo mm. 3,5.

Ceppo: (per i tipi a zeppa) di sughero in lastre o flessughero, o di legno (snodato se applicato anche nella parte anteriore).

Sottopiedi: di crosta, di succedanei del cuoio o di altri materiali anche abbinati.

Sottosuola, mezzasuola: obbligatoria nei modelli che lo richiedono: di succedanei per parti interne o di materiale fibrato, di linoleum.

Contrafforte e spunterbo: nei modelli che lo richiedono: di tessuto o feltro celluloidato, catramato o simile.

Sottotacchi: di succedanei o ritagli di cuoio, di crosta o di spaccatura, limitatamente a uno-due fogli convenientemente collegati con gli altri: oppure tacchi interamente di legno.

Fiosso: di legno, di metallo, di succedanei del cuoio, di materiale fibrato e simili.

TIPO « B » DA DONNA: calzature di pellame e di lavorazione tipo corrente.

Modello: scarpetta o scarponcino, oppure a sandalo.

Tomaia: in pellami al cromo o a concia mista, di capra, incrociato, di montone, di agnello, di equini e di coniglio conciato al cromo: nei colorati e scamosciati; nonchè di gropponcini di crosta scamosciati.

Fodera: di pelle, di crosta o di similpelle; nei modelli chiusi limitatamente ai bordi dei gambetti e in corrispondenza al tallone del piede e ai controcchielli e nei listini di allacciatura. — Di tela nel resto.

Lavorazione del fondo: a guardolo cucito, o cucito dentro e fuori o a cucitura mista, o a cucitura flessibile, oppure sistema saldato; oppure con suola di legno.

Guardolo: nei tipi che lo richiedono di cuoio, di crosta, o di succedanei del cuoio.

Suola e sopratacchi: di rigenerato di gomma oppure di succedaneo del cuoio, spessore minimo mm. 3,5.

La suola può essere anche di legno di tipo snodato oppure rigido nei tipi a sandalo: sagomato sulla forma del piede, munito di battistrada, con sottosuola o sottopiede di collegamento per il tipo rigido, con sottosuola e sottopiede per il tipo snodato.

Ceppo (per i tipi a zeppa): di sughero in lastre o flessughero, o di legno (snodato se applicato anche nella parte anteriore).

Sottopiedi: nella lavorazione a guardolo, di crosta, di succedanei del cuoio o di altri materiali, anche abbinati. — Nelle altre lavorazioni: di succedanei del cuoio per parti interne o di materiale fibrato, o di altri materiali anche abbinati.

Sottosuola, mezzasuola: obbligatoria nei modelli che lo richiedono, di succedanei per parti interne o di materiale fibrato o di linoleum o di altro materiale di pari idoneità.

Contrafforte e spunterbo (nei modelli che lo richiedono): di tessuto o feltro celluloidato, catramato o simili.

Sottotacchi: di succedanei o di ritagli di cuoio, di crosta o di spaccatura, limitatamente a uno-due fogli convenientemente collegati con gli altri, oppure tacchi interamente di legno.

Fiosso: di legno, di metallo, di succedanei del cuoio, di materiale fibrato o simile.

TIPO « C » DA DONNA: calzature con tomaia di croste o di succedanei o di ritagli di pelle, applicata a fondo di legno oppure con altri sistemi di fondo a lavorazione economica.

Modello: scarpetta, scarponcino o a sandalo.

Tomaia: di pelli di qualità secondaria, di croste stampate o cerate, di succedanei delle pelli, di ritagli di pelli. — Nei modelli tipo chiuso, gambetto di tessuto da tomaia o di crosta.

Fodera: di tela o similpelle.

Lavorazione del fondo: in legno o in altri sistemi di lavorazione (cucito dentro e fuori, uso sandalo, incollato).

Suola e sopratacchi: di legno o di succedaneo del cuoio, oppure di rigenerato di gomma.

Sottopiede, contrafforte, sottotacchi e altre parti interne occorrenti: di succedanei del cuoio, di cartone duro, di materiale fibrato, o di altri materiali idonei.

TIPO « A » DA RAGAZZO: calzature in pellame scelto lavorazione del fondo nei vari sistemi

Modello: scarpetta, scarponcino o a sandalo.

Tomaia: di pellami al cromo di vitello o di capretto, neri, colorati, verniciati, pelosi, scamosciati oppure stampati a grane diverse, nonchè di pelli di capra scamosciata o stampata, oppure di cinghiale, o di maiale (per le scarpe da ragazza è consentito l'impiego anche di pelli di pesce, rettili o altre pelli pregiate).

Fodera: di pelle o di crosta: nei modelli chiusi limitata alla parte posteriore in corrispondenza al tallone del piede, al bordo dei gambetti e ai controcchielli: di tela nel resto.

Lavorazione del fondo: a guardolo cucito o a cucitura mista, oppure cucito dentro e fuori a uno o due fili oppure a lavorazione cucito flessibile.

Guardolo: di cuoio, di crosta o succedanei del cuoio nei tipi che lo richiedono.

Suola e sopratacchi: di cuoio su assegnazione, oppure di rigenerato di gomma, oppure di succedaneo del cuoio. — Spessori: per la gomma fino alla mis. 30 mm. 3,5; dalla misura 31 in sopra mm. 4; per il succedaneo del cuoio mm. 4 fino alla misura 30 e mm. 4,5 dal 31 in sopra.

Sottopiedi: di succedanei del cuoio, di crosta o di altri materiali, anche abbinati.

Sottosuola, mezzasuola: obbligatoria con la suola di rigenerato di gomma: di crosta, di succedanei per parti interne o di materiale fibrato.

Contrafforte e rinforzo allo spunterbo: di succedanei per parti interne o di tessuto o feltro celluloidato o di materiale fibrato.

Sottotacchi: di succedanei o di materiale fibrato o di legno oppure di ritagli di cuoio, di crosta o di spaccatura, limitatamente a uno-due fogli convenientemente collegati con gli altri.

Fiosso: di legno, di metallo, di materiale fibrato, di cartone duro o simili.

TIPO « B » DA RAGAZZO: calzature in pellame di scelta corrente nei vari sistemi di lavorazione del fondo.

Modello: scarpetta, scarponcino o a sandalo.

Tomaia: in pellami al cromo di vitelloni e bovini nazionali ed esotici, fianchi e spalle bovine; di capre, di agnelloni o di montoni e incrociati e di equini: neri, colorati, rovesciati, scamosciati oppure stampati a grane diverse; nonchè gropponcini di crosta scamosciata al cromo.

Fodera: di pelle o di crosta o di similpelle; nei modelli chiusi, limitata alla parte posteriore in corrispondenza del tallone del piede, al bordo dei gambetti e ai controcchielli; di tela nel resto.

Lavorazione del fondo: a guardolo cucito o a cucitura mista oppure cucito dentro e fuori a uno-due fili o lavorazione cucito flessibile oppure sistema saldato o con suola di legno snodata.

Guardolo: quando occorrente, di cuoio, di crosta o di succedanei del cuoio.

Suola e sopratacchi: di groppocini di crosta per suola o di rigenerato di gomma o di succedaneo del cuoio; spessori: per la gomma, fino alla mis. 30 non inferiore a mm. 3,5; dalla misura 31 in sopra non inferiore a mm. 4; per il succedaneo del cuoio mm. 4 fino alla mis. 30, mm. 4,5 dal 31 in sopra.

La suola di legno deve essere di tipo snodato, munita di battistrada di cuoio, di succedanei del cuoio o di rigenerati di gomma, con sottosuola e sottopiede di collegamento.

Sottopiede: i succedanei del cuoio, di crosta o di altri materiali, anche abbinati.

Sottosuola, mezzasuola: obbligatoria nelle suole di rigenerato di gomma: di crosta, di succedanei per parti interne oppure di materiale fibrato o di linoleum.

Contrafforte e spunterbo: di succedanei per parti interne o di tessuto o feltro celluloidato o di materiale fibrato.

Sottotacchi: di succedanei o di materiale fibrato o di legno oppure di ritagli di cuoio, di crosta o di spaccatura, limitatamente a uno-due fogli convenientemente collegati con gli altri.

Nelle suole di legno, stesse prescrizioni, in quanto applicabili.

Fiosso: di legno, di metallo, di succedaneo del cuoio, di materiale fibrato, di cartone duro o simili.

TIPO « C » DA RAGAZZO: calzature con tomaia di croste, di succedanei o di ritagli di pelli, applicata a fondo di legno oppure con altri sistemi di fondo a lavorazione economica.

Modello: scarpetta, scarponcino o a sandalo.

Tomaia: di pelli di qualità secondaria, di crosta stampata o cerata, di succedanei delle pelli, di ritagli di pelli. Eventuale gambetto di crosta o di pelle o di tessuto da tomaia inserito fra il contrafforte e la parte anteriore della tomaia.

Fodera: di tela o di similpelle; nei modelli chiusi limitatamente ai bordi dei gambetti e in corrispondenza al tallone del piede e ai controcchielli.

Lavorazione del fondo: a cucitura mista oppure con suola di legno. Nei tipi con suola di legno la tomaia deve essere applicata mediante chiodatura, con bordino se esterna, o di altri sistemi di lavorazione (cucito dentro e fuori, uso sandalo, inchiodato, avvitato ecc.).

Guardolo: ove occorrente, di crosta o di materiale fibrato.

Suole e sopratacchi: di legno, di succedanei del cuoio oppure di rigenerato di gomma.

Sottopiedi, contrafforti e sottotacchi e altre parti interne occorrenti: i succedanei del cuoio, di cartone duro, di materiale fibrato o di altri materiali idonei.

TIPO UNICO « D » DA BAMBINO:

Tomaia: con vari tipi di pelli risultanti disponibili per il consumo civile.

Fodera: di pelle o di tela, se occorrente.

Fondo: di succedanei del cuoio oppure di cuoio sottile non altrimenti utilizzabile o di pezzami di cuoio adatti o anche di crosta per suola.

CALZATURE DI TIPO ESTIVO

TIPO « A » DA UOMO: calzatura di tessuto primario con lavorazione primaria nel fondo.

Modello: scarpetta o scarponcino o a sandalo.

Tomaia: di feltro o di tessuto addoppiato.

Fodera: di pelle o di crosta o similpelle di qualità superiore. Nei modelli chiusi limitatamente alla parte posteriore in corrispondenza al tallone del piede, al bordo dei gambetti e ai controcchielli. Nel modello a sandalo, nei listini di allacciatura. Di tela nel resto

Lavorazione e materiali del fondo: come nel corrispondente tipo *A* invernale.

TIPO « B » DA UOMO: calzatura di tessuto semplice nei vari sistemi di lavorazione del fondo

Modello: scarpetta o scarponcino o a sandalo.

Tomaia: di tessuto anche non addoppiato.

Fodera: di crosta, di pelle o di similpelle. Nei modelli chiusi limitatamente alla parte posteriore in corrispondenza al tallone del piede, al bordo dei gambetti e ai controcchielli. Nel modello a sandalo, nei listini di allacciatura. Di tela nel resto ove occorrente.

Lavorazione e materiali del fondo: come nel corrispondente tipo *B* invernale.

TIPO « C » DA UOMO: calzatura con tomaia di succedai o di ritagli di pelli, applicata a fondo di legno oppure con altri sistemi di fondo a lavorazione economica.

Modello: scarpetta, scarponcino o a sandalo.

Tomaia: di succedanei o di ritagli di pelle non altrimenti utilizzabili. Eventuale applicazione di tessuto fra le varie parti formanti la tomaia.

Fodera: di similpelle. Nei modelli chiusi, limitatamente alla parte posteriore in corrispondenza al tallone del piede, al bordo dei gambetti e ai controcchielli. Nel modello a sandalo nei listini di allacciatura. Di tela nel resto ove occorrente.

Lavorazione e materiali del fondo: come nel corrispondente tipo *C* invernale.

Nei modelli estivi da uomo a sandalo, contrafforte e spunterbo ove occorrenti.

TIPO « A » DA DONNA: calzatura di tessuto primario con lavorazione tipo fino.

Modello: scarpetta o scarponcino oppure a sandalo.

Tomaia: in feltro o tessuto addoppiato.

Fodera: di pelle, di crosta o di similpelle di qualità superiore. Nei modelli chiusi, limitatamente ai bordi dei gambetti e in corrispondenza al tallone del piede e ai controcchielli. Nei tipi a sandalo nei listini di allacciatura. Di tela nel resto.

Lavorazione e materiali del fondo: come nel corrispondente tipo *A* invernale. Nella lavorazione del fondo è consentito il sistema saldato.

TIPO « B » DA DONNA: calzatura in tessuto semplice di lavorazione tipo corrente.

Modello: scarpetta o scarponcino oppure a sandalo.

Tomaia: di tessuto anche non addoppiato.

Fodera: di pelle, di crosta o di similpelle. Nei modelli chiusi limitatamente ai bordi dei gambetti e in corrispondenza al tallone del piede e ai controcchielli. Nei tipi a sandalo, nei listini di allacciatura. Di tela nel resto, ove occorrente.

Lavorazione e materiali del fondo: come nel corrispondente tipo *B* invernale.

TIPO « C » DA DONNA: calzatura con tomaia di succedanei o di ritagli applicata a fondo di legno oppure con altri sistemi di fondo a lavorazione economica.

Modello: scarpetta o scarponcino oppure a sandalo.

Tomaia: di succedanei o ritagli di pelle non altrimenti utilizzabili. Eventuale applicazione di tessuto fra le varie parti formanti la tomaia.

Fodera: di similpelle. Nei modelli chiusi limitatamente ai bordi dei gambetti e in corrispondenza al tallone del piede e ai controcchielli. Nei tipi a sandalo, nei listini di allacciatura. Di tela nel resto ove occorrente.

Lavorazione e materiali del fondo: come nel corrispondente tipo *C* invernale.

TIPO « A » DA RAGAZZO: calzatura di tessuto primario lavorazione del fondo nei vari sistemi.

Modello: scarpetta o scarponcino o a sandalo.

Tomaia: di tessuto addoppiato.

Fodera: di pelle o di crosta o di similpelle di qualità superiore. Nei modelli chiusi, limitatamente alla parte posteriore in corrispondenza al tallone del piede, al bordo dei gambetti e ai controcchielli. Nei modelli a sandalo, nei listini di allacciatura. Di tela nel resto.

Lavorazione e materiali del fondo: come nel corrispondente tipo *A* invernale.

TIPO « B » DA RAGAZZO: calzatura in tessuto semplice nei vari sistemi di lavorazione del fondo.

Modello: scarpetta, scarponcino o a sandalo.

Tomaia: di tessuto anche non addoppiato.

Fodera: di pelle o di crosta o di similpelle. Nei modelli chiusi limitatamente alla parte posteriore in corrispondenza al tallone del piede, al bordo dei gambetti ai controcchielli. Nel modello a sandalo, nei listini di allacciatura. Di tela nel resto ove occorrente.

Lavorazione e materiali del fondo: come nel corrispondente tipo *B* invernale.

TIPO « C » DA RAGAZZO: calzatura con tomaia di succedanei o di ritagli di pelle, applicata a fondo di legno, oppure con altri sistemi di fondo a lavorazione economica.

Modello: scarpetta, scarponcino o a sandalo.

Tomaia: di succedanei o di ritagli di pelle non altrimenti utilizzabili. Eventuale applicazione di tessuto fra le varie parti formanti la tomaia.

Fodera: di similpelle. Nei modelli chiusi limitatamente alla parte posteriore in corrispondenza al tallone del piede, al bordo dei gambetti e ai controcchielli. Nel modello a sandalo, nei listini di allacciatura. Di tela nel resto ove occorrente.

Lavorazione e materiali del fondo: come nel corrispondente tipo *C* invernale.

CALZATURE DA GINNASTICA:

Le calzature da ginnastica possono essere confezionate in un tipo unico con tomaia di tessuto forte e foderato e con fondo di rigenerato di gomma applicato mediante vulcanizzazione.

CALZATURE INTERAMENTE AUTARCHICHE:

E' consentita la produzione e la vendita di calzature confezionate interamente con tomaia di materiali diversi dalle pelli e dai tessuti, e con fondo di materiali diversi dal cuoio, dai succedanei del cuoio e dai rigenerati di gomma.

ZOCCOLI:

E' consentita la produzione di zoccoli con fondo di legno e con due striscie di tessuto per tomaia, una per tenerli fermi alla parte mediana del piede, l'altro per tenerli fermi al tallone, applicate mediante chiodatura in vista e senza mezze suole, sottopiedi o battistrada.

MEZZI PIEDI:

E' consentita la produzione dei mezzi piedi sfoderati da uomo e da donna previsti dal decreto Ministeriale 2 aprile 1942-XX.

CALZATURE PESANTI PER LAVORATORI:

Le calzature pesanti per lavoratori con fondo di cuoio, oppure con suola di legno, saranno prodotte secondo i tipi previsti dal decreto Ministeriale 2 aprile 1942-XX, oppure secondo le particolari prescrizioni che saranno date dal Ministero delle corporazioni in base alle assegnazioni dei materiali.

(3186)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 434 del 5 agosto 1942-XX, relativo alle modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla fabbricazione dei prodotti-tipo tessili - Categoria D.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 434 del 5 agosto 1942-XX, in esecuzione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, ha determinato le caratteristiche ed i prezzi massimi delle interfodere per cravatte e dei tessuti supporti per applicazioni tecniche, indicati nell'unito allegato che deve intendersi aggiunto alla tabella dei prodotti-tipo tessili di cui al decreto Ministeriale 11 agosto 1941-XIX ed alla circolare P. 109 del 18 agosto 1941-XIX

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

AGGIUNTA ALLA TABELLA DEI PRODOTTI-TIPO TESSILI DI CUI AL D. M. 11 AGOSTO 1941-XIX

CATEGORIA « D ».	Prezzo massimo franco fabbrica pagamento e sconto d'uso. Lire per metro lineare
Tipo 158. — Interfodera greggia per cravatte con trattamento ingualcibile, alt. cm. 70, peso gr. 115-120, filato fiocco titolo 32-2 in ordito e filato fiocco titolo 12 in trama	5,70
Tipo 159. — Interfodera greggia per cravatte con trattamento ingualcibile, alt. cm. 70, peso gr. 150-160, filato fiocco titolo 32-2 in ordito e filato fiocco titolo 8 in trama	7,05
Tipo 160. — Tessuto supporto per applicazioni tecniche, alt. cm. 212-216, peso gr 320-334 a metro lineare, filato fiocco titolo 20-2 in ordito e titolo 28-2 in trama	11,40
Tipo 160-*a*. — Idem, alt. cm. 106-110, peso gr. 162-170 a metro lineare	5,45
Tipo 161. — Tessuto supporto per applicazioni tecniche, alt. cm. 158-162, peso gr. 220-228 a metro lineare, filato fiocco titolo 20-2 in ordito e titolo 28 in trama	8,95
Tipo 162. — Tessuto supporto per applicazioni tecniche, alt. cm. 103-107, peso gr 217-223 a metro lineare, filato fiocco 40-2 in ordito e titolo 28-2 in trama	7,60
Tipo 163. — Tessuto supporto per applicazioni tecniche, alt. cm. 103-106, peso gr 110-115 a metro lineare, filato fiocco titolo 56-2 in ordito e trama	4,95
Tipo 164. — Tessuto supporto per applicazioni tecniche, alt. cm. 104-106, peso gr. 263-270 a metro lineare, filato fiocco titolo 40-2 in ordito e titolo 16-2 in trama	9,85

(3220)

Prezzi delle bombole requisite.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 18 luglio scorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dello stesso mese, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 441 del 6 agosto 1942-XX, comunica che i prezzi delle bombole requisite dopo il 29 luglio saranno calcolati applicando, come giorno di requisizione, la data del 1° *settembre corrente anno*, ferme restando le altre norme contenute nella circolare P. 55 del 7 maggio 1941.

(3221)

Vincolo delle pelli conciate

Con circolare C. 300-20575 in data 8 corrente è stato disposto che a decorrere dal 10 agosto le pelli conciate senza pelo di qualunque tipo disponibili per usi civili presso le concerie non potranno dalle concerie stesse essere vendute e consegnate se non dietro presentazione di appositi buoni di assegnazione che saranno rilasciati dalla Fedecuoio o dalla Fedeconcia in base a disposizioni del Ministero delle corporazioni.

I quantitativi di dette pelli ugualmente esistenti presso i commercianti grossisti possono da questi essere ceduti sol-

tanto ai calzaturifici o agli artigiani e non è consentita cessione ad altri commercianti.

La Fedecuoio ripartirà subito le pelli conciate per calzature civili esistenti presso le concerie fra i calzaturifici secondo le disposizioni, che saranno alla stessa impartite dai Ministero delle corporazioni e rilascerà ai calzaturifici appositi buoni di assegnazione validi per il prelevamento del conciato presso le concerie.

La Fedeconcia, la Fedecuoio e la Fedepelli porteranno subito a conoscenza delle ditte inquadrate le presenti disposizioni.

I Consigli provinciali delle corporazioni sono invitati a vigilare per l'osservanza delle disposizioni stesse.

(3218)

Riassunto del provvedimento P. 436 del 5 agosto 1942-XX, relativo ai prezzi dei materiali di platino requisiti

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 436 del 5 agosto 1942-XX, in relazione al decreto 25 aprile 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 101 del 28 aprile 1942-XX, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ha determinato i seguenti prezzi di requisizione dei materiali — esclusi i prodotti non finiti — contemplati nell'art. 3 del predetto decreto:

materiali di platino	L. 80	al grammo
» rodio	» 300	»
» palladio	» 60	»
» iridio	» 160	»
» osmio	» 180	»
» rutenio	» 125	»

Detti prezzi si riferiscono a grammo di metallo tecnicamente puro (995 millesimi) contenuto nei materiali requisiti e rappresentano il compenso, oltre che del metallo puro contenuto, anche della lavorazione che gli oggetti requisiti hanno subito.

Con successivo provvedimento saranno fissate le modalità per la determinazione dei prezzi di requisizione dei prodotti non finiti costituiti in tutto o in parte di platino o di metallo del gruppo, nonchè quello delle filiere di platino.

(3219)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96. — Data: 16 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno. — Intestazione: Podestà del comune di Rosignano Marittimo. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 10. — Rendita: L. 392.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97. — Data: 16 giugno 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno. — Intestazione: Podestà del comune di Rosignano Marittimo. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98. — Data: 16 giugno 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno. — Intestazione: Podestà del comune di Rosignano Marittimo. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1. — Rendita: L. 132,12.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99. — Data: 16 giugno 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno. — Intestazione: Podestà del comune di Rosignano Marittimo. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3. — Rendita: L. 750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100. — Data: 16 giugno 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno. — Intestazione: Podestà del comune di Rosignano Marittimo. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Rendita: L. 3732.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76. — Data: 9 ottobre 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina. — Intestazione: Maymone Felice-Tommaso. — Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo. — Capitale: L. 11.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7763. — Data: 28 gennaio 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia. — Intestazione: Pacini Giuseppe fu Iacopo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1396. — Data: 15 gennaio 1942. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino. — Intestazione: Paccotti Matildio di Giuseppe. — Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo. — Capitale: L. 20.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5870. — Data: 12 maggio 1942. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari. — Intestazione: Marino Adele fu Antimo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16784. — Data: 30 dicembre 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Genova. — Intestazione: Pinasco Giovan Battista fu Benedetto. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35289. — Data: 12 marzo 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma. — Intestazione: Leoni Guido di Arnaldo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1912. — Data: 8 agosto 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia. — Intestazione: Tini Giuseppe. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22088. — Data: 27 gennaio 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli. — Intestazione: Visco Claudio di Francesco. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 372. — Data: 22 aprile 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania. — Intestazione: D'Ippolito Mariannina-Leonilda fu Felice-Antonio. — Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo. — Rendita L. 250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3409. — Data: 30 ottobre 1940. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Modena. — Intestazione: Campori Egidio fu Giancarlo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4165. — Data: 21 gennaio 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari. — Intestazione: D'Amato Pasquale di Vincenzo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7179. — Data: 27 febbraio 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria. — Intestazione: Paviglianiti Annunziato fu Francesco. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

(2942) *Il direttore generale*: POTENZA

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.